

N. 720

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FORCIERI, WILDE, TURINI, LARIZZA,
GRILLO e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», è stata oggetto di numerose critiche e richieste di modifica avanzate, in particolare, dalle organizzazioni di categoria delle aziende artigiane. Le stesse ne hanno evidenziato le difficoltà interpretative, unitamente agli ostacoli per le aziende esistenti ad uniformarsi alle prescrizioni contenute nella legge e nel regolamento attuativo.

Le modifiche proposte sono tese essenzialmente ad appagare le esigenze di revisione del testo normativo - soprattutto nel senso della semplificazione - particolarmente connesse alle difficoltà di applicazione denunciate dalle associazioni di categoria, attraverso la eliminazione del novero dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge n. 122 del 1992 per la iscrizione nel

registro di quelli non strettamente necessari in relazione al perseguimento degli obiettivi avuti di mira dal legislatore.

L'intervento correttivo è volto a limitare tali requisiti esclusivamente a quelli di idoneità fisica e di natura tecnico-professionale attinenti alla persona del responsabile tecnico, con la esclusione, quindi, di quelli elencati alle lettere *a)* e *b)* della norma relativi alle dimensioni ed alle caratteristiche delle componenti aziendali, quali la disponibilità di locali e spazi idonei nonchè la dotazione di attrezzature adeguate.

Si ritiene infatti eccessiva, ai fini dell'iscrizione nel registro, la imposizione dell'obbligo di documentare l'avvenuta acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative, il cui possesso è previsto, per diverse finalità, da altre disposizioni di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
- b) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

